



**Città di Modica**

**Deliberazione**  
del Commissario Straordinario  
con i poteri della Giunta Comunale  
N. 149 del 31 MAG 2023

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL  
COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO:** Linee guida per il conferimento di incarichi di Patrocinio, di Assistenza Legale e Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale.

L'anno duemilaventitre il giorno **TRENTUNO** del mese di **MAGGIO** alle ore **15,30** nel Palazzo di Città è presente il Commissario Straordinario, nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 539/GAB del 7 giugno 2022, che apre la seduta in cui opera con i poteri della Giunta Comunale, assistito dal Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, indi esamina la seguente proposta di deliberazione

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO:** Linee guida per il conferimento di incarichi di Patrocinio, di Assistenza Legale e Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione comunale.

Il Proponente  
su indirizzi del Commissario Straordinario

*[Handwritten signature]*

Il Redigente

*[Handwritten signature]*

Visto l'attuale Regolamento sull'avvocatura comunale, approvato con deliberazione G.C. n. 79/2010, modificato da ultimo con deliberazione G.C. n. 135/2016;

Dato atto che questo Comune ha in organico un unico Avvocato iscritto nella sezione speciale Avvocati pubblici, che non può garantire le necessità di patrocinio, assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale;

Rilevata pertanto la necessità di adottare apposite linee guida in ordine alle procedure relative al conferimento di incarichi di patrocinio, di assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione Comunale;

Vista la vigente normativa in materia e riconosciuta la competenza della Giunta comunale in materia rientrante nella disciplina organizzativa sul funzionamento degli Uffici, trattandosi di appendice del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti:

- il D.Lgs.vo n. 267/2000;

-le Linee guida ANAC n. 12 Affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

- il Codice dei contratti pubblici;

PROPONE

1. Di approvare, per le motivazioni espresse nella premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: le linee guida, per la disciplina del conferimento degli incarichi di patrocinio e rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che le presenti linee guida sostituiscono la precedente disciplina regolamentare approvata con deliberazione G.C. n. 79/2010, modificata da ultimo con deliberazione G.C. n. 135/2016;

3. Di demandare al Segretario Generale l'adozione dei provvedimenti consequenziali;

Proposta di Deliberazione n. 26867 del 31-05-2023

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

.....  
.....

Li, 13 1 MAG 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/~~Contrario~~ per i seguenti motivi:

.....  
.....

Li, 13 1 MAG 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, inserita nel presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

### DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse nella premessa che qui si intendono ripetute e trascritte: le linee guida, per la disciplina del conferimento degli incarichi di patrocinio, di assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che le presenti linee guida sostituiscono la precedente disciplina regolamentare approvata con deliberazione G.C. n. 79/2010, modificata da ultimo con deliberazione G.C. n. 135/2016;
3. Di demandare al Segretario Generale l'adozione dei provvedimenti consequenziali;

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: **www.comune.modica.gov.it**.

Modica li <sup>3</sup> 1 MAG 2023

Il Segretario Generale

Il Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 5 GIU. 2023 al 20 GIU. 2023, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. \_\_\_\_\_.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

---

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

---

---

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale

## **Allegato "A"**

### **LINEE GUIDA PER L'ISCRIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE DI MODICA**

#### **ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Le presenti linee guida, predisposte ai sensi del codice dei contratti e delle linee guida ANAC n. 12 " *Affidamento dei servizi legali*", stabiliscono le modalità e i criteri per il conferimento da parte del Comune di Modica degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'amministrazione, in relazione ad una specifica lite.
2. A tale conferimento esterno la Giunta ha facoltà di ricorrere, nell'assumere la decisione in ordine alla costituzione in giudizio — in ragione della particolare complessità della controversia o del carico di lavoro dell'unico Avvocato in organico e comunque di ogni altra situazione eccezionale congruamente motivata, che renda difficoltosa la gestione della pratica da parte dell'Ufficio Legale, per cui valuta opportuno attribuire il mandato ad uno o più legali esterni, sia in via esclusiva, sia unitamente all'avvocato interno.
3. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

#### **ART. 2 – Rappresentanza in giudizio**

1. La rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata al Sindaco, o a chi lo sostituisce ex lege, su conforme delibera di G.C.
2. La Giunta comunale approva la costituzione in giudizio dell'Ente, sia se il Comune è soggetto passivo sia se il Comune è soggetto attivo, su proposta di deliberazione del Dirigente del Settore Affari Generali e, conseguentemente, autorizza il Sindaco a costituirsi.
3. Alla proposta deve essere allegata tutta la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi.
4. Il Sindaco conferisce il patrocinio attraverso la sottoscrizione della procura alla lite.
5. L'individuazione del professionista viene formalmente comunicata all'Avvocato individuato, a mezzo pec.
6. Entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione, il professionista deve trasmettere all'indirizzo pec del Comune la proposta di parcella da redigersi secondo le modalità indicate nel successivo art 9, con specifica indicazione delle spese generali, IVA, CPA e ritenuta d'acconto.

#### **ART. 3 Istituzione e aggiornamento dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune di Modica**

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni, il Comune istituisce un apposito elenco aperto di professionisti esercenti l'attività di patrocinio dinanzi alle Autorità Giudiziarie e che abbiano manifestato la propria disponibilità ad assumere incarico legale.
2. L'elenco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. Il Dirigente del Settore Affari Generali provvederà alla sua tenuta e al suo aggiornamento con cadenza annuale, integrandolo con i nominativi i quanti ne abbiano fatto richiesta, in applicazione del principio di massima estensione delle possibilità di scelta e comparazione.

3. L'elenco è unico, con i nominativi dei professionisti elencati in ordine alfabetico, ed è suddiviso in n. 5 sezioni, distinte per ambito giuridico:

- **Sezione A) Contenzioso civile;**
- **Sezione B) Contenzioso amministrativo;**
- **Sezione C) Contenzioso tributario;**
- **Sezione D) Procedere esecutive;**
- **Altre materie** (diritto penale, diritto del lavoro, diritto commerciale etc.);
- **Sezione speciale – Giovani Avvocati.**

4. La sezione speciale dell'Albo è riservata a "Giovani Avvocati" iscritti all'Albo. L'Ente si riserva la facoltà di conferire a quest'ultimi incarichi per controversie civili ( con esclusione delle cause di lavoro), tributarie e relative a verbali di contestazione per la violazione del CdS, il cui valore non sia superiore a € 5.000,00.

5. Ciascun professionista può essere iscritto a non più di tre sezioni.

#### **ART. 4 Iscrizione nell'elenco comunale**

1. L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.
2. L'iscrizione è preceduta dalla pubblicazione per 20 gg, a cura del Dirigente del Settore Affari Generali, di avviso pubblico sull'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente.
3. Il suddetto Elenco sarà soggetto a revisione annuale mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.
4. Gli iscritti già presenti in Elenco che non abbiano espressamente dichiarato di essere espunti dall'Elenco stesso si considerano confermati anche dopo l'avvenuta revisione annuale.
5. I professionisti interessati all'inserimento nell'Elenco dovranno presentare una domanda ove siano indicati: nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza, codice fiscale, indirizzo dello studio, con indicazione di eventuali ulteriori sedi, recapiti telefonici e di posta elettronica certificata.
6. La domanda è redatta in forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 ss.mm.ii), con indicazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco e di seguito elencati:
  - a) possesso della cittadinanza italiana;
  - b) godimento dei diritti civili e politici;
  - c) iscrizione all'Ordine degli Avvocati da almeno due anni (indicare il numero di iscrizione e il Consiglio dell'Ordine), ed eventuali iscrizioni all'Albo speciale degli Avvocati patrocinanti presso la Suprema Corte di Cassazione;
  - d) di avere comprovata esperienza professionale in almeno una delle seguenti materie:
    - ◆ Diritto Civile;
    - ◆ Diritto Amministrativo;
    - ◆ Diritto Tributario;
    - ◆ Procedure Esecutive;
    - ◆ Diritto Penale, Diritto del Lavoro, Diritto Commerciale;
  - e) l'esperienza posseduta potrà essere dimostrata anche indicando eventuale attività di docenza prestata, partecipazione a corsi o master, specializzazioni conseguite, pubblicazioni effettuate, cause trattate ed esito delle stesse;
  - f) assenza, nei due anni precedenti, di sanzioni disciplinari al di sopra della censura, né di essere attualmente sottoposto a procedimenti disciplinari;
  - g) non avere assistito, difeso e/o rappresentato soggetti terzi, pubblici o privati, in controversie (giudiziali e/o stragiudiziali) in essere, al momento della presentazione della domanda, contro il Comune;
  - h) assenza di conflitto di interesse con il Comune;

- i) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
- j) assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
- k) assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- l) stipula di polizza assicurativa (indicare gli estremi) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con indicazione del massimale assicurato.

Nella domanda dovrà, inoltre, prodursi:

- m) dichiarazione di presa d'atto e di accettazione che l'inserimento nell'Elenco non fa sorgere alcun diritto all'affidamento di incarichi professionali da parte del Comune;
  - n) dichiarazione di presa d'atto e di accettazione senza condizione o riserva di tutto quanto disposto nelle presenti linee guida, ivi compresi i criteri di determinazione del corrispettivo professionale;
  - o) dichiarazione d'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei requisiti e/o delle situazioni di fatto e di diritto attestate e richieste dalle presenti linee guida;
7. Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il curriculum formativo, datato e sottoscritto, unitamente alla copia di valido documento di identità.
  8. Per l'iscrizione alla sezione speciale "Giovani Avvocati" i candidati devono essere iscritti all'Albo professionale ed essere in possesso di esperienza specialistica nelle materie previste dall'art. 3 del presente avviso, nonché essere in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.
  9. Il Comune si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle domande e nei curricula.
  10. L'iscrizione nell'Elenco avviene secondo l'ordine alfabetico e l'eventuale diniego è disposto dal Dirigente del Settore Affari Generali con provvedimento tempestivamente comunicato all'interessato.
  11. I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento della documentazione e chiedere la cancellazione dell'iscrizione, che avverrà con effetto immediato.
  12. I Giovani Avvocati trascorsi tre anni potranno richiedere la cancellazione dalla sezione giovani e l'iscrizione nelle altre sezioni.
  13. La domanda dovrà pervenire a mezzo pec all'indirizzo pec del protocollo comunale dell'Ente, riportando come oggetto: "Iscrizione Elenco Avvocati".

#### **ART. 5 – Cancellazione dall'elenco e revoca degli incarichi**

1. Il Dirigente del Settore Affari Generali provvederà all'immediata cancellazione dall'Elenco dell'avvocato che:
  - Inoltri specifica richiesta di cancellazione al Comune;
  - Abbia tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbia arrecato danni al Comune;
  - Si costituisca in giudizio contro l'Ente e, comunque, nei casi di conflitto di interessi (quali le prestazioni stragiudiziali di attività professionale);
  - Siano venuti meno i requisiti richiesti per l'iscrizione e/o all'esito di controlli a campione risulta esserne sprovvisto;
  - Abbia rinunciato, senza giustificato motivo, a un incarico dal Comune.
2. La manifesta negligenza, gli errori e i ritardi ingiustificati, nonché i comportamenti in contrasto con le presenti linee guida e con quelli che regolano l'attività forense, danno luogo, sentito il professionista, alla revoca dell'incarico, nonché alla cancellazione dell'Elenco.

## **ART. 6 - Affidamento degli incarichi**

1. Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Dirigente del Settore Affari Generali su mandato del Sindaco, preventivamente autorizzato dalla Giunta, previa verifica della relativa copertura finanziaria.
2. La Giunta Comunale, su proposta di deliberazione del Dirigente del Settore Affari Generali, autorizza l'Ente ad agire o resistere in giudizio, a transigere o a mediare.
3. Alla proposta del Dirigente del Settore Affari Generali deve essere allegata la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi.
4. Il conferimento degli incarichi avverrà per ambito giuridico e rispetto ai preventivi presentati da almeno tre professionisti iscritti, nel rispetto dei seguenti principi e nel seguente ordine di priorità:
  - A) rotazione dei professionisti per ogni sezione: gli incarichi verranno affidati secondo il criterio della rotazione;
  - B) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
  - C) evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
  - D) conferimento a un professionista, nel corso di un anno solare, di un numero di incarichi per un importo complessivo dei compensi in misura non superiore a 10.000,00 e ciò anche nel caso in cui sia iscritto in più di una sezione.
5. Nel caso di incarichi per controversie civili (con esclusione delle cause di lavoro), tributarie e relative a verbali di contestazione per la violazione del CdS, il cui valore non sia superiore a € 5.000,00, il Dirigente del Settore Affari Generali procede attingendo, prioritariamente, dall'apposita Sezione "Giovani Avvocati", secondo le modalità di cui ai commi precedenti.
6. Il Comune garantisce potenzialmente l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporto solo con alcuni professionisti, fermo restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.
7. Il Comune può procedere all'affidamento diretto a un professionista, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali di cui occorre dare atto nella determinazione a contrarre, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - nel caso di assoluta urgenza, quando i tempi di costituzione in giudizio non siano compatibili con l'espletamento della procedura comparativa;
  - nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento;
  - nel caso di assoluta particolarità della controversia o della consulenza, il cui approccio richiede l'analisi e lo studio di questioni di diritto sostanziale e/o processuale.
8. Il Comune può affidare incarichi legali a professionisti non iscritti nell'Elenco solo nei seguenti casi:
  - quando nessuno degli iscritti nella sezione specifica abbia comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;
  - nel caso di controversie di alta specializzazione.

## **ART. 7 – Contratto di patrocinio**

1. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare d'incarico contenente le seguenti indicazioni:
  - Il valore della causa che dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato il valore dovrà essere quantificato in via presuntiva;
  - la determinazione del compenso ai sensi del successivo art. 9;
  - l'obbligo per il professionista incaricato di aggiornare l'Ente sulle attività inerenti l'incarico e trasmettere la relativa documentazione processuale (atti di



costituzione in giudizio, memorie difensive, verbali di udienza se in possesso del legale ecc.);

- richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di limitare le spese legali;
- comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso e al complessivo rapporto fiduciario, che devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale;
- predisporre eventuale atto di transazione, previa relazione al riguardo e autorizzazione da parte del Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per l'Ente;
- in caso di studi associati indicare, altresì, il nominativo del legale incaricato della procedura, motivando tale scelta sulla scorta delle competenze possedute e fermo restando quanto previsto dall'art 6.

### **ART. 8 Registro degli incarichi conferiti**

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un registro degli incarichi conferiti la cui tenuta è affidata al Dirigente del Settore Affari Generali e contenente almeno i seguenti dati:
  1. generalità del professionista;
  2. oggetto sintetico dell'incarico affidato;
  3. estremi dell'atto di incarico;
  4. corrispettivo pattuito;
  5. liquidazioni e/o anticipazioni effettuare;
  6. esito della controversia.

### **ART. 9 Corrispettivo economico**

1. Il corrispettivo al professionista sarà determinato assumendo, quali valori di partenza, i minimi tariffari di cui alle tabelle forensi nel tempo vigenti, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, a tali valori, ai fini del contenimento delle spese a carico dell'Ente, nonché in relazione alle esigenze di programmazione economico-finanziaria si applicherà una riduzione del 30%.
2. Lo stesso principio di cui al c. 1 vale anche nel caso di richiesta di rimborso onerilegali ad amministratori e dipendenti, fermo restando che per loro sarà riconosciuta la difesa di un solo avvocato.
3. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, si liquidano i compensi maturati sino alla fase nella quale è intervenuta la transazione, senza alcun aumento, sempre ridotti della percentuale di cui al comma 1.
4. Per l'attività prestata dall'Avvocato nei giudizi iniziati, ma non compiuti per cause diverse dalla revoca dell'incarico e/o cancellazione dall'elenco, si liquidano i compensi, calcolati secondo le modalità previste dal presente articolo, maturati fino alla cessazione per qualsiasi causa del rapporto professionale e seconda quanto indicato al comma 1.
5. Qualora il professionista incaricato, per motivi di difesa, abbia la necessità di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta dal legale stesso, senza alcun onere economico a carico dell'Amministrazione, restando, le spese e le competenze spettanti al domiciliatario per la propria attività, a esclusivo carico del professionista che ha ricevuto l'incarico direttamente dal Comune.
6. Il Comune, in caso di affidamento al medesimo professionista di più controversie aventi il medesimo e/o simile oggetto, riconosce a questi una parcella unica, che viene calcolata con il meccanismo di cui al comma 1 del presente articolo e sarà maggiorata del 20% per ogni ulteriore controversia.
7. Il Comune, in caso di affidamento di incarico professionale, congiuntamente e/o

disgiuntamente, a più avvocati, riconosce ai professionisti incaricati una parcella, unica calcolata con le modalità di cui al presente articolo. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

### **Articolo 10 Compensi all'Avvocato interno**

1. Essendo presente in organico la figura di un Avvocato interno all'Ente, i compensi vanno corrisposti nei soli casi di sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente. Non possono essere corrisposti invece compensi per i casi di sentenze favorevoli all'Ente, anche non definitive, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, atteso che per tale ipotesi l'art. 9, comma 6, del D.L. 90/2014, impedisce di superare lo stanziamento dell'apposito fondo dell'anno 2013, inesistente per quell'anno.
2. Per "*sentenza favorevole all'Ente*" si intendono tutti i provvedimenti giudiziari, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) pronunciati da qualunque autorità (giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica, e altre) investita di poteri decisorii idonei a definire la vertenza in via definitiva nei quali:
  - a. sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente, quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza;
  - b. sono esclusi gli atti transattivi, rientranti questi ultimi nell'attività ordinaria di dipendente pubblico.
3. I compensi professionali, nel caso di pronuncia che li ponga in tutto o in parte a carico della controparte soccombente, sono corrisposti in favore dell'Avvocato dell'Ente in misura pari all'importo dell'onorario liquidato dall'Autorità Giudiziaria (da considerare al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali), con la decurtazione del 30% per spese di ufficio e detratte le spese vive anticipate dall'Ente, e comunque solo previo recupero dalla parte soccombente.
4. Tali compensi sono comprensivi degli oneri contributivi ed assicurativi (cosiddetti "oneri riflessi"). Restano a carico del bilancio comunale gli oneri fiscali relativi all'IRAP.
5. Nessun compenso sarà corrisposto per le prestazioni professionali svolte in ambito stragiudiziale *ante causam* (ivi compresa la partecipazione a definizioni transattive stragiudiziali). Allo stesso modo nessun compenso sarà corrisposto per l'attività stragiudiziale di recupero crediti (danni al patrimonio in genere, ecc.) espletata dall'Avvocato e per le attività di consulenza legale. Allo stesso modo, nelle ipotesi in cui la difesa sia svolta da un avvocato esterno e da uno interno, in forma congiunta, non viene riconosciuto al legale interno alcun compenso. Non viene considerato incarico congiunto la mera domiciliazione.
6. La liquidazione a favore dell'avvocato interno ha luogo con determinazione del dirigente responsabile del Settore Personale. A tale scopo l'avvocato dovrà trasmettere, per ogni singola vertenza conclusa, la relativa notula analitica redatta in conformità ai criteri stabiliti dalle presenti linee guida (solo onorario ai minimi tariffari decurtati del 30%) con allegata copia del provvedimento favorevole.
7. Il Comune anticipa le somme necessarie per l'espletamento del mandato professionale (diritti di notifica, C.U., bolli, ecc.), nessuna esclusa. Per motivi di urgenza e/o contingibili, il legale può anticipare le predette somme e l'Ente le rimborserà senza ritardo, previa esibizione di idonea documentazione.

8. La sola spesa per l'iscrizione all'Albo professionale è anticipata dal professionista e viene rimborsata previa presentazione di attestazione di avvenuto pagamento.
9. L'importo dei compensi professionali percepiti nell'anno non potrà comunque superare il limite massimo del trattamento economico annuo.

#### **Art. 11 Entrata in vigore**

1. Le presenti linee guida entreranno in vigore a seguito della loro pubblicazione all'albo pretorio, successivamente alla esecutività della deliberazione di approvazione.

#### **Art. 12 Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali saranno trattati con i sistemi elettronici e manuali, in modo da garantire la loro sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati nonché, in ossequio delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Con l'invio della domanda d'iscrizione, il professionista esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

#### **Art. 13 Norme di rinvio e finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti linee guida si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice di deontologia forense.